

**DECRETO INTERMINISTERIALE IN MATERIA DI VISTI  
D'INGRESSO DEL 12.7.2000**

Il Ministro degli Affari Esteri  
di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro per la solidarietà sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico suddetto, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'articolo 5;

VISTA la legge 30 settembre 1993, n. 388 recante Ratifica ed esecuzione:

a. del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: "Accordo di Schengen";

b. dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, di seguito indicata: "Convenzione di applicazione", con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c. dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), tutti firmati a Parigi il 27 novembre 1990;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 209 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato "acquis" di Schengen;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4 comma 3 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

SENTITI il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità;

CONSIDERATO che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' "acquis" di Schengen, incluse le decisioni del Comitato Esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;

CONSIDERATO quanto previsto dalla "Istruzione Consolare Comune, diretta alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte della

Convenzione di Schengen", di seguito indicata: "I.C.C.", approvata dal Comitato Esecutivo per la prima volta a Parigi il 14 dicembre 1993 e modificata da ultimo il 28 aprile 1999;

CONSIDERATO che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n.1, parte II dell'I.C.C., sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a 90 giorni, solo per motivi di turismo, affari, gara sportiva, invito e missione;

CONSIDERATO che:

1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione sono denominati "visti Schengen uniformi", di seguito indicati: "V.S.U.", e si dividono in :

- visti di "tipo A", per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;
- visti di "tipo B", per transito, con validità massima di 5 giorni;
- visti di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di 90 giorni;

2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della Convenzione di applicazione stessa, assumendo la denominazione di visti a "validità territoriale limitata", di seguito indicati: "V.T.L.";

3) i visti d'ingresso previsti dall'articolo 18 della Convenzione di applicazione sono denominati "visti nazionali", di seguito indicati: "V.N.", e che tali visti di lunga durata, di "tipo D", hanno validità superiore a 90 giorni;

DECRETA

Art. 1

1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Familiare al seguito, Gara Sportiva, Inserimento nel mercato del lavoro, Invito, Lavoro autonomo, Lavoro subordinato, Missione, Motivi religiosi, Reingresso, Residenza elettiva, Ricongiungimento familiare, Studio, Transito aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro.

Art. 2

1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro degli affari esteri Lamberto Dini

Il Ministro dell'interno Enzo Bianco

Il Ministro della giustizia Piero Fassino

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Cesare Salvi

Il Ministro per la solidarietà sociale Livia Turco